

## 1. Del Notariato.

1586) L'estrema ignoranza introdotta dai Longobardi e altri barbari, che squarciarono l'Italia dopo il IV Secolo, fu cagione, che agli Ecclesiastici, come un poco più ammaestrati, si ricorresse per rogare gli Atti, Carte, Testamenti, e ogni altro Stromento forense, il quale ricercava notizia delle formule legali. Così divennero generalmente *Nodari* di professione i Preti. Ma i nostri antichi ebbero un'altra ragione ancora. Nel concorso dei fuggiaschi a queste isolette, gli Ecclesiastici, i quali erano pii e *Cattolici*, dandosi allora il nome di *Cattolico* a chi era probo e dabbene, quasi per opposizione al *barbaro*, che era pure eretico; servivano di Codice e Magistrato a quel popolo, e nei contratti, che si dovevano stipulare, si ricorreva per ciò ai soli Ecclesiastici. Su questo vanno d'accordo tutti i Cronisti, e il Sardi medesimo.

1587) Continuarono in questa professione con laudabile condotta per mille anni e più. Abbiamo nel Corner XII, 123, e nelle Congreg. pag. 116, che *Antiqui nostri providerint pro omni bona causa & respectu*, che non si eleggesse *Nodaro* alcuno *ad Curias nostras Palatii*, se non persone costituite negli Ordini sacri. Ma essendosi introdotto *contra intentionem terræ* di admettere eziandio dei Laici al tabellionato, nel 1399, 25 Novembre, nel M. C. fu preso, che in avvenire fossero esclusi i laici dal notariato *Curiarum judicatum Palatii, ut Presbyteri habeant causam studendi & ad-*